

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 321

presentata dai Consiglieri regionali
STARA - COMANDINI - CADDEO - CAREDDA - MAIELI - MANCA Desiré Alma - USAI -
PIRAS

l'8 aprile 2022

Misure per la valorizzazione della professionalità del personale del ruolo sanitario e del ruolo socio-sanitario

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge si pone come finalità quella di consentire alle aziende sanitarie del servizio sanitario regionale di valorizzare la professionalità acquisita dal personale del ruolo sanitario e del ruolo socio-sanitario che hanno prestato servizio anche durante l'emergenza da Covid-19 in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, del comma 268, lettera b) della legge 30 dicembre 2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), così come modificato dal decreto legge n. 4 del 27 gennaio 2022. Tale disposizione infatti reca nuove norme per la stabilizzazione (mediante contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato) del personale del ruolo sanitario e degli operatori sociosanitari aventi (in base a rapporti a termine) una determinata anzianità di servizio presso enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, ivi compresi quelli che non siano più in servizio. La norma può trovare applicazione nel periodo 1° luglio 2022-31 dicembre 2023.

La proposta di legge prevede inoltre che i criteri e le modalità per l'attuazione delle misure di stabilizzazione siano definite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Essa non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale in quanto le aziende sanitarie potranno procedere nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per tali finalità nei rispettivi bilanci.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Misure per la valorizzazione della professionalità del personale sanitario

1. Al fine di rafforzare strutturalmente il servizio sanitario regionale e di consentire la valorizzazione della professionalità acquisita dal personale che ha prestato servizio anche durante l'emergenza da Covid- 19, le aziende sanitarie, in attuazione dell'articolo 1, comma 268, lettera b) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per tali finalità nei rispettivi bilanci assumono a tempo indeterminato, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, il personale del ruolo sanitario e del ruolo socio-sanitario, anche qualora non più in servizio in possesso dei seguenti requisiti:

- a) siano stati reclutati a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le selezioni di cui all'articolo 2 ter del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi);
- b) abbiano maturato al 30 giugno 2022 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi di servizio, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 30 giugno 2022.

2. Alle iniziative di stabilizzazione del personale assunto mediante procedure diverse da quelle indicate nel comma 1, lettera a) si provvede previo espletamento di prove selettive.

3. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per materia, adotta una deliberazione con la quale sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attuazione delle procedure di stabilizzazione di cui al comma 1 e 2.

Art. 2

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Art. 3

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).